

**CIRCOLARE N 01 DEL 08/05/2019**

**OGGETTO: PERSONALE TURNISTA. FESTIVITA' INFRASETTIMANALE**

Il CCNL 21/05/2018, entrato in vigore il 22/05/2018, all'art. 23 "Turnazioni" prevede:

" 1. Gli enti, in relazione alle proprie esigenze organizzative e funzionali, possono istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in una effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie giornaliere.

2. Le prestazioni lavorative svolte in turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco di un mese, sulla base della programmazione adottata, in modo da attuare una distribuzione equilibrata ed avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione all'articolazione adottata dall'ente.

3. Per l'adozione dell'orario di lavoro su turni devono essere osservati i seguenti criteri:

a) la ripartizione del personale nei vari turni deve avvenire sulla base delle professionalità necessarie in ciascun turno;

b) l'adozione dei turni può anche prevedere una parziale e limitata sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, con durata limitata alle esigenze dello scambio delle consegne;

c) all'interno di ogni periodo di 24 ore deve essere garantito un periodo di riposo di almeno 11 ore consecutive;

d) i turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore;

e) per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo; per turno notturno-festivo si intende quello che cade nel periodo compreso tra le ore 22 del giorno prefestivo e le ore 6 del giorno festivo e dalle ore 22 del giorno festivo alle ore 6 del giorno successivo.

4. Fatte salve eventuali esigenze eccezionali o quelle dovute a eventi o calamità naturali, il numero dei turni notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun dipendente non può essere superiore a 10.

**5. Al fine di compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, al personale turnista è corrisposta una indennità, i cui valori sono stabiliti come segue:**

a) turno diurno, antimeridiano e pomeridiano (tra le 6,00 e le 22,00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. c) del CCNL del 9.5.2006;

b) **turno notturno o festivo**: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. c) del CCNL del 9.5.2006;

c) turno festivo-notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. c) del CCNL del 9.5.2006.

6. L'indennità di cui al comma 5, è corrisposta per i soli periodi di effettiva prestazione in turno.

...omissis..."

La norma sopra citata ha preso il posto dell'art. 22 del CCNL del 14.9.2000 (Turnazioni), disapplicato dall'art. 49 "Disapplicazioni" del CCNL 21/05/2018.

Seppure in passato vi sono state interpretazioni non univoche sull'argomento, è ormai pacifico, anche a livello giurisprudenziale, che ove il turno sia stato articolato sui giorni della settimana, considerati tutti lavorativi, esso ricomprende necessariamente anche le eventuali festività infrasettimanali ricadenti in tale arco temporale, essendo lo scopo dell'organizzazione del lavoro per turni garantire la continuità dell'erogazione del servizio.

Al lavoratore chiamato a rendere la propria prestazione lavorativa, nell'ambito di un'organizzazione del lavoro per turno, in giornata festiva infrasettimanale (che rappresenta per il turnista una giornata lavorativa ordinaria) spetta solo il compenso previsto dall'art.23, comma 5, lett.b), del CCNL del 21/05/2018 (maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. c) del CCNL del 9.5.2006), con esclusione di ogni possibilità dello stesso di fruire, in aggiunta o in sostituzione del suddetto compenso (ipotesi non contemplate e non consentite in alcun modo dalla disciplina contrattuale) anche di un riposo compensativo equivalente alla festività infrasettimanale non goduta (RAL\_1973\_Orientamenti Applicativi ARAN in data 09/04/2018).

Nello stesso senso (RAL\_1796\_Orientamenti Applicativi ARAN in data 06/11/2015): nel caso di lavoro per turno **la festività infrasettimanale è un'ordinaria giornata lavorativa.**

Il nuovo CCNL non ha modificato la previsione contrattuale precedente sul servizio prestato dal personale turnista nelle festività infrasettimanali, la quale già prevedeva che, se il turno è articolato su cinque o sei giorni settimanali, esso ricomprende anche le eventuali festività ricadenti in detto periodo, che devono essere considerate lavorative, con diritto alla sola maggiorazione prevista nell'indennità di turno.

Risulta quindi confermata la disciplina sopra detta, rafforzata da ormai univoche pronunce giurisprudenziali (con riferimento alla giurisprudenza di merito, si segnalano la sentenza n.949/2011 della Corte di Appello, Sezione Lavoro, di Firenze, nonché quella del 3.10.2013 del Tribunale di Napoli; è intervenuta anche la sentenza del Tribunale di Napoli n.2400/2016 del 16.3.2016), da ultimo la più recente, pronunciata alla fine dello scorso anno 2018, in favore del Comune di Lonato.

Si citano anche:

Cass. 9 aprile 2010, n. 8458; Cass. 20 novembre 2012, n. 20344; Id., 30 novembre 2012, n. 21524; Id. 3 dicembre 2012, n. 21609, n. 21610, n. 21611; Id. 12 dicembre 2012, n. 22799, n. 22800 e n. 22801; Id. 18 dicembre 2012, n. 23349; Id. 20 dicembre 2012, n. 23646; Id. 28 maggio 2013, n. 13262 e n. 13263; Id. 2 aprile 2014, n. 7726 – secondo cui per i dipendenti del Comparto delle Regioni e delle Autonomie locali che svolgono la prestazione lavorativa con il sistema dei turni, in funzione dell'esigenza di continuità del servizio (come accade per i dipendenti comunali appartenenti alla Polizia Municipale), ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale, deve essere esclusa la cumulabilità tra la maggiorazione dovuta per il lavoro a turno dei giorni festivi, con il compenso previsto dall'art. 24 CCNL 14 settembre 2000, il quale ultimo non si applica ai lavoratori turnisti per il lavoro prestato in giornata festiva infrasettimanale.

Anche la sentenza CORTE DI CASSAZIONE Ordinanza 27 novembre 2017, n. 28259, rigettando il ricorso e condannando i ricorrenti al pagamento delle spese giudiziali, enuncia e conferma i seguenti principi:

il lavoratore turnista:

- a) ha diritto alla maggiorazione di cui all'art. 24, comma 1 CCNL 14 settembre 2000 quando ciò si verifichi in coincidenza con il giorno destinato a riposo settimanale – ordinariamente la domenica (in tal caso, la maggiorazione spetta in aggiunta al riposo compensativo);
- b) ha diritto alla corresponsione del compenso di cui all'art. 24, comma 2 (in alternativa al riposo compensativo) quando la prestazione sia resa in giorno festivo oltre il normale orario di lavoro;

c) ha diritto al solo compenso dell'indennità di turno con la maggiorazione oraria del 30%, per la prestazione resa in giorno festivo in regime di turnazione ed entro il normale orario di lavoro.

Ne consegue che (RAL\_1959 Orientamento Applicativo ARAN del 1 marzo 2018):

- la giornata festiva infrasettimanale per il lavoratore turnista deve essere considerata una giornata lavorativa ordinaria a tutti gli effetti;
- se il lavoratore in tale giornata non rende la sua dovuta prestazione la sua assenza deve essere giustificata attraverso la riconduzione della stessa ad uno dei diversi istituti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva nazionale (malattia, ferie, recupero ore straordinarie prestate, ecc.);
- al lavoratore chiamato a rendere la propria prestazione lavorativa, nell'ambito di un'organizzazione del lavoro per turno, in una giornata festiva infrasettimanale, che, come detto, rappresenta per il turnista una giornata lavorativa ordinaria, spetta solo il compenso della maggiorazione del 30% della retribuzione di cui all'art. 10 comma 2, lett. c) del CCNL del 9.5.2006), con esclusione di ogni possibilità dello stesso di fruire, in aggiunta o in sostituzione del suddetto compenso, anche di un riposo compensativo equivalente alla festività infrasettimanale non goduta.

Si invitano pertanto il Comandante della Polizia locale, gli agenti della polizia locale, l'ufficio personale, ad applicare e dare attuazione a quanto sopra riportato, ricordando che, come già più volte verbalmente espresso e da ultimo comunicato con mail del 02/04/2019 al Comandante, ove non fosse stata applicata la normativa citata e, nelle giornate festive infrasettimanali del 2019, ordinariamente lavorative per il personale turnista, quest'ultimo non avesse svolto la propria prestazione o avesse fruito di riposo compensativo successivo, si dovrà provvedere ad attribuire ferie d'ufficio per giustificare l'assenza non altrimenti giustificata o giustificabile.

In alternativa i dipendenti interessati, ove ve ne fossero, potranno segnalare all'ufficio personale, entro 5 giorni dalla pubblicazione della presente circolare, se preferiscono utilizzare invece delle ferie, l'istituto del recupero ore straordinarie già fatte.

Si segnala, semplicemente per dovere di completezza di informazione, che l'inosservanza dell'orario di lavoro, le assenze ingiustificate dal servizio o l'arbitrario abbandono dello stesso, sono oggetto di sanzioni disciplinari (art.59 comma 3, CCNL 21/05/2018 e art. 3, comma 5, CCNL 11.4.2008).

Orzinuovi, 08/05/2018



Il Segretario Generale  
Dott.ssa Antonella Patrizia Nostro